REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2755/80 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi degli acquisti d'intervento per gli agnelli per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2109/86 [4], ha stabilito nell'allegato il periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre 1986 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento; che, per contro, è possibile che vengano decise misure d'intervento per il periodo dal 15 luglio al 15 dicembre 1987; che è d'uopo fissare sin da ora i prezzi d'acquisto applicabili durante tale periodo e che occorre modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2755/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

   « Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1987 le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;

2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.
[3] GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 33.
[4] GU n. L 182 del 5. 7. 1986, pag. 10.

ALLEGATO

PREZZI DEGLI ACQUISTI D'INTERVENTO

FRANCIA : AGNELLI

(in ECU/100 kg — tasso verde)

Periodo \ Qualità (1)	U 3 (couvert)	R 3 (couvert)	O 3 (couvert)	U 4 (gras)	R 4 (gras)
Periodo dal 15 al 19 luglio 1987	390,037	373,510	343,762	304,097	290,875
Settimana avente inizio il :					
20 luglio 1987	386,131	369,770	340,319	301,052	287,962
27 luglio 1987	384,243	367,962	338,655	299,580	286,554
3 agosto 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
10 agosto 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
17 agosto 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
24 agosto 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
31 agosto 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
7 settembre 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
14 settembre 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
21 settembre 1987	383,524	367,273	338,021	299,018	286,018
28 settembre 1987	384,055	367,781	338,489	299,432	286,414
5 ottobre 1987	384,055	367,781	338,489	299,432	286,414
12 ottobre 1987	384,361	368,075	338,759	299,672	286,642
19 ottobre 1987	384,845	368,538	339,186	300,049	287,003
26 ottobre 1987	386,839	370,448	340,943	301,604	288,490
2 novembre 1987	389,813	373,296	343,564	303,922	290,708
9 novembre 1987	392,846	376,200	346,237	306,286	292,970
16 novembre 1987	398,498	381,612	351,218	310,693	297,185
23 novembre 1987	404,162	387,036	356,210	315,109	301,409
30 novembre 1987	409,826	392,460	361,202	319,525	305,633
7 dicembre 1987	416,339	398,698	366,943	342,604	310,490
14 dicembre 1987 (solo 2 giorni)	424,883	406,879	374,473	331,264	316,862

(1) Ai sensi dell'allegato III punto E, del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione (GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12).